

risparmio, siano adottati da tutte in quanto che tutte sentiranno il dovere di creare questa forma di libretto per usufruire dei vantaggi che a questi libretti avrà concesso la legge.

Per queste ragioni io prego l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione di far buon viso al mio emendamento modificato come ho avuto l'onore di esporre.

**Presidente.** Il suo emendamento era il seguente:

“ Tali libretti, quando non oltrepassino la somma di lire duemila, non sono soggetti all'obbligo della quitanza di cui all'articolo 11 della presente legge; e ad essi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 maggio 1875 numero 3779 sulle Casse di risparmio postali.

**Gamba.** Io l'ho modificato, lasciando soltanto la parte che riguarda l'insequestrabilità, perchè ho saputo che all'articolo 11 sarà trattata separatamente l'altra questione che io faceva.

Per cui io direi semplicemente così: “ a questi libretti, quando non oltrepassino lire duemila sono applicabili le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 maggio 1875, numero 3779 sulle Casse di risparmio postali.

**Carmine, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Carmine, relatore.** Debbo osservare che la questione sollevata dall'onorevole Gamba troverebbe sede più opportuna all'articolo 15 del disegno di legge; avrei quindi proposto che la trattazione ne fosse rimandata a quell'articolo, se la Commissione fosse stata disposta ad entrare nell'ordine di idee esposte dall'onorevole Gamba.

Ma a me duole di dichiarare che la Commissione non può entrarvi. Devo anzitutto giustificare la Commissione da un appunto dell'onorevole Gamba, il quale disse che il suo concetto sarebbe implicitamente ammesso dalla relazione della Commissione nella quale sarebbe scritto non volersi ammettere l'insequestrabilità unicamente perchè non si estenda anche ai grossi capitali.

Sebbene questa parte della relazione non sia opera mia, io credo di non ingannarmi asserendo che in realtà questo concetto non è esposto nella relazione. Gli argomenti principali sui quali si fondò la Commissione, per non accettare la insequestrabilità dei libretti consistono in ciò, che questa fu ammessa pei libretti delle Casse di risparmio postali, soprattutto in considerazione dei gravi disturbi che sarebbero derivati all'amministrazione, quando fosse stata ammessa la insequestrabilità; ed osservo che questi disturbi, a proposito delle Casse postali sarebbero assai più gravi,

che non nel caso di una Cassa di risparmio indipendente, perchè nelle Casse postali di risparmio si ammette la trasmissibilità dei depositi da uno all'altro ufficio collettore, quindi bisognerebbe notificare il sequestro a tutti gli uffici postali.

In questa condizione di cose la sequestrabilità dei libretti delle Casse di risparmio postali sarebbe quasi impossibile. La cosa è invece assai diversa per le Casse ordinarie di risparmio, nelle quali generalmente il rimborso viene fatto esclusivamente dall'ufficio che ricevette il deposito.

Non c'è poi alcuna ragione che, per promuovere il risparmio, si debbano favorire i debitori di malafede, a sottrarsi al pagamento dei loro debiti.

È vero che, limitata ai libretti di piccolo risparmio, l'insequestrabilità non solleva forse tutte le obiezioni, alle quali darebbe luogo quando la si volesse estesa a tutti i libretti indistintamente. Ma, ripeto, non si vede per quale ragione i debitori, sia pure di una piccola somma, debbano essere aiutati a sottrarsi al pagamento di debiti verso creditori che possono essere eventualmente anche più poveri.

Un'ultima osservazione; l'onorevole Gamba trova che senza questa disposizione questa categoria speciale di libretti, che verrebbe sancita con l'articolo 9 del disegno di legge della Commissione, non avrebbe più ragione di esistere, poichè nessun altro vantaggio verrebbe concesso ai libretti di questa speciale categoria.

Io credo che ciò non sia esatto, perchè secondo l'articolo questi libretti avrebbero in confronto dei libretti della categoria generale di ciascuna Cassa, questi due vantaggi: primo di avere più basso il minimo di ciascun versamento, e questo non sarà gran cosa ma è già un piccolo vantaggio; secondo, e questo è un vantaggio essenziale, portato dal numero 3 dell'articolo, di avere un saggio più alto di interesse.

Alla Commissione pare che con questi vantaggi speciali questa categoria di libretti sia abbastanza giustificata, anche senza l'introduzione della insequestrabilità.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha la facoltà.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Anche io sono dolente di non potere accettare quest'emendamento. La Commissione ed il Governo hanno tenuto conto di questa categoria speciale di libretti, e dei favori che essa merita; e questi sono indicati nell'articolo 9.

Ad essi l'onorevole Gamba vorrebbe aggiungere un'altro. La Commissione, per bocca del suo